



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

SERVIZIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA' NEGOZIALI

DETERMINAZIONE N. 252 del 17-03-2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:

**ATTO DI CITAZIONE DI FRONTE AL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA
PROT 6872023 (CODICE DUP 1.2.1 CODICE PIAO 1.2.1_0004)**

Il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

*Determinazione del settore n. 29
Proposta del settore n. 87*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

che il Sig. XX, difeso in giudizio dall'Avv. Federico De Vito, ha ritualmente notificato a Questa Amministrazione, citazione in opposizione all'esecuzione, prot. 687 del 05/01/2023, innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, volto alla sospensione di ogni azione esecutiva intrapresa nei confronti del Sig. XX, nonché finalizzato ad accertare e dichiarare l'inesistenza, nullità e prescrizione del diritto di credito posto alla base dei documenti impugnati e delle conseguenti cartelle e per l'effetto condannare i convenuti al pagamento in solido e/o ciascuno secondo il proprio titolo delle spese ed onorari di causa;

RILEVATO:

- che l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii. in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione Europea o un paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali", pur riconoscendo che anche detti servizi debbano essere considerati come appalti;

- che l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, implementato e coordinato con l'art. 1 comma 2 lett.a) del D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020, ed in seguito modificato con D.L. 77/2021, a sua volta convertito nella Legge 108 del 29/07/2021, prevede l'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di € 139.000,00;

CONSIDERATO:

1. che la deliberazione della Corte dei Conti, Sezioni Unite, 15.02.2005, n. 6/CONTR/05, statuisce che non rientrano tra le previsioni dei commi 11 e 12 dell'art.1 della legge 311/2004 in tema di incarichi esterni la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione;

2. che la disciplina dell'affidamento dell'incarico di patrocinio non rientra nel concetto di "collaborazioni" disciplinato dall'art. 7 del D. Lgs. 165/2001;

3. che nel caso di patrocinio in giudizio, l'attività del legale non è una collaborazione, ma una vera e propria prestazioni di servizio, finalizzata alla realizzazione di un prodotto finale, appunto la tutela giudiziaria, della quale questo ente non può fare meno stante l'assenza di un ufficio legale al proprio interno;

4. che diversamente le collaborazioni sono da considerarsi prestazioni di lavoro autonomo atipiche, consistenti nella realizzazione di attività da qualificarsi di supporto, che non comportano la realizzazione di un "prodotto finale" ben definito, ma l'elaborazione di studi, ricerche, consulenze etc. necessarie all'ente per poter adottare una certa decisione/azione/provvedimento;

5. che il nuovo Codice dei Contratti, approvato con D.Lgs. 50/2016, qualifica l'incarico come una prestazione di servizio, quindi il suo conferimento come un appalto, se pur con le dovute peculiarità tali da escludere, se non per i principi generali, l'affidamento dall'applicazione delle regole ivi contenute;

6. la recente sentenza CGE del 06/06/2019 nella causa C-264/18 ha affermato l'esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2014/24 degli incarichi legali in quanto si tratta nel caso di rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il cliente e ciò anche nelle fasi preliminari perché trattasi di preparazione del procedimento che potrà essere oggetto di causa come nel caso specifico;

DATO ATTO

- che con determinazione n. 437 del 26/05/2022 veniva revocato il precedente albo legali, approvato sua volta, con determinazione n. 497 del 07/06/2018, a far data dal 01/09/2022, approvando il suo nuovo albo avvocati, per il conferimento di incarichi di rappresentanza in giudizio e/o, nei limiti di quanto consentito, degli incarichi di consulenza legale;

- che, ai sensi di quanto previsto nell'avviso pubblico, la scelta del legale cui conferire l'incarico viene effettuata in piena autonomia e previa richiesta di preventivo di spesa, attraverso il portale START, tra almeno 5 legali iscritti nell'elenco in base alle sezioni di iscrizioni, alla specifica competenza ed esperienza rilevata dal CV, consequenzialità e/o complementarità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto, nonché in base al principio di rotazione;

CONSIDERATO CHE con lettera di invito prot. n. 10679 in data 07/03/2023 veniva richiesto preventivo per l'affidamento del servizio di rappresentanza legale atto a fornire sia un parere sull'opportunità di costituirsi in giudizio, sia alla successiva difesa del Comune di Quarrata nel giudizio promosso di fronte al Giudice di Pace di Torre Annunziata, con citazione in opposizione all'esecuzione, notificata in data 05/01/2023, a n. 7 Studi Legali/Professionisti iscritti nell'apposito elenco di questa Amministrazione Comunale, come segue:

- Avv. AMEDEO PISANTI – P.IVA 07823500637 ;
- Avv. MARIO CALI – P.IVA 04779691213;
- Avv. VALERIO TALLINI– P.IVA 10542311005;
- Avv. CARLO GERONIMO CARDIA – C.F. CRDCLG71D01H501I;
- Avv. TIZIANA SGOBBO – P.IVA 13679361009;
- Avv. STEFANO RADICIONI – P.IVA 09895240589;
- Avv. SERGIO FIDANZIA – P.IVA 09443471009;

PRESO ATTO:

- che la scadenza per la presentazione dei preventivi era fissata per il giorno 09/03/2023 alle ore 10:00;

- che tra i preventivi pervenuti tramite la piattaforma START è risultato più conveniente quello presentato dall'Avv. MARIO CALI – P.IVA 04779691213, con studio in Napoli (NA), Via Domenico Fontana n.66 per l'importo complessivo di Euro 260,00 complessivo di oneri fiscali tenuto conto del regime fiscale forfettario a cui l'Avv. Cali ha dichiarato di aderire;

- che non esiste all'interno dell'ente un ufficio legale;

- che con deliberazione giuntale n. 38 del 13/03/2023 la Giunta si è espressa per la difesa in giudizio;

- che con la citata deliberazione giuntale n. 38/2023 veniva dato mandato al Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali per il conferimento dell'incarico legale e per l'assunzione del relativo impegno di spesa;

DATO ATTO CHE il responsabile del Servizio Polizia Municipale, competente per il procedimento impugnato, con relazione tecnica del 08/02/2023 prot. 6419, ha dato atto della correttezza dell'operatore del servizio facendo presente che le cartelle oggetto di impugnazione sono atti emessi dall'Agenzia delle Entrate Riscossioni;

- che con pec del 08/02/2023 prot. 6536, il servizio AGAN ha chiesto di conoscere la volontà dell'Agenzia delle Entrate Riscossioni in merito alla costituzione o meno in giudizio, non ottenendo, ad oggi, risposta;

- il responsabile del Servizio Polizia Municipale con mail del 01/03/2023 ha valutato pertanto

l'opportunità di difendersi in giudizio;

CONSIDERATO:

- è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- che si ritiene di dover procedere all'affidamento del presente incarico;

RILEVATO:

- che in generale per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del codice dei contratti, ivi compresi quelli in economia onegozati, l'ufficio competente deve richiedere all'ANAC il Codice Identificativo Gare e provvedere a pagare la relativa tassa;
- che si è provveduto ad acquisire il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z253A60606;
- che per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 non vi è la necessità di pagare la relativa tassa;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti o responsabili di servizio la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare;

VERIFICATO preventivamente:

- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, così come riformulato dalla Legge 145/2018;

RICHIAMATE

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2022 con la quale è stato approvato il DUP 2023/2025;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 27/12/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 20/02/2023 con la quale è stato approvato il PIAO e il PEG 2023/2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 26/3/2018, con la quale è stato definito l'assetto macrostrutturale del Comune di Quarrata provvedendo alla definitiva approvazione dell'assetto macrostrutturale dell'Ente come da allegati: A - organigramma, B - funzionigramma e C - risorse umane assegnate alle strutture, tutti facenti parte integrante e sostanziale di tale provvedimento;
- la deliberazione G.C. n 209 del 28/12/2022 di presa d'atto della proposta presentata dai Dirigenti delle tre Aree e dal Segretario Generale, relativa alla costituzione delle Posizioni Organizzative e finalizzata alla richiesta del budget necessario;
- la determinazione del Dirigente dell'Area 2 Servizi alla persona e di supporto amministrativo n. 1379 del 31/12/2022 di conferimento dell'incarico di titolare di posizione organizzativa al Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali, dott.ssa Danila Bandaccari, fino

al 31/12/2024, nonché la delega di funzioni dirigenziali con atto prot. 177 del 02/01/2023;

DETERMINA

1. di approvare le premesse alla presente determinazione che rappresentano il presupposto di fatto e di diritto della stessa;
2. di affidare all'Avv. MARIO CALI, del Foro di Napoli, Codice Fiscale CLAMRA74L16F839W P.IVA 04779691213, con studio in Napoli (NA), Via Domenico Fontana n. 66, l'incarico di costituzione e difesa in giudizio contro l'atto di citazione in opposizione all'esecuzione promosso dinanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, dal Sig. XX, difeso dall'Avv. Federico De Vito, notificato a Questa Amministrazione con prot. 687 del 05/01/2023, come meglio descritto in premessa;
3. di eleggere domicilio come verrà indicato dal legale stesso;
4. di impegnare la somma necessaria complessiva al conferimento dell'incarico e alla copertura della spesa prevista pari ad **€ 260,00=**, comprensiva di oneri previdenziali e fiscali tenuto conto del regime forfettario a cui l'Avv. Cali ha dichiarato di aderire, al capitolo 0275/078 "Prestazioni di servizio segreteria generale - prestazioni legali" del bilancio 2023/2025 annualità 2023;
5. di conferire valore negoziale alla presente determinazione ed alla lettera di invito inviata per la richiesta di preventivo contenente tutte le norme che disciplinano il rapporto contrattuale;
6. di dare atto:
 - che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
 - che il codice CIG è Z253A60606;
 - che l'appaltatore assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;
 - che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D. Lgs. 231/2002, la scadenza del termine per il pagamento è fissata tra le parti in 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica;
7. di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà dietro presentazione di fattura elettronica da parte del professionista incaricato, secondo quanto disposto dall'art. 184 del TUEL e dell'art. 29 del regolamento comunale di contabilità, operando la debita ritenuta d'acconto;
8. di aver accertato preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, come riformulato dalla L. 145/2018;
9. si dà altresì atto ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto;

10. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 30 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio, oppure dalla data di ricevimento del presente provvedimento;

11. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta, dott.ssa Danila Bandaccari;

12. Si da altresì atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto.

Data
15-03-2023

Il Responsabile del Servizio
BANDACCARI DANILA